



COMUNE DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO APPLICATIVO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
- Art. 2 Beneficiari
- Art. 3 Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al loro costo
- Art. 4 Periodo di validità della situazione economica dichiarata
- Art. 5 Situazioni particolari
- Art. 6 Controlli sulle autocertificazioni.
- Art. 7 Motivi di esclusione, revoca o sospensione dalla prestazione.
- Art. 8 Deroghe alla impossibilità di erogare prestazioni sociali agevolate
- Art. 9 Tipologie di ISEE da presentare per le diverse prestazioni
- Art. 10 Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE
- Art. 11 Redditi da non includere nel calcolo dell'ISEE
- Art. 12 Procedure di reclamo e ricorso da parte dei cittadini
- Art. 13 Rinvio alla normativa vigente
- Art. 14 Abrogazione di precedenti disposizioni e regolamenti
- Art. 15 Decorrenza dell'entrata in vigore del Regolamento

Allegato: TABELLA - Tipologie di ISEE da presentare per le diverse prestazioni

Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l'applicazione della normativa relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Malnate, in attuazione del DPCM n. 159/2013.

Le disposizioni del presente atto si applicano alle prestazioni e/o agli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi comunque collegati nella misura o nel costo alle condizioni economiche dei beneficiari.

Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono "prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti".

Art. 2 Beneficiari

Possono usufruire delle prestazioni e dei servizi di cui all'art. 1 le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Malnate al momento della richiesta di prestazione, nonché le persone per le quali la normativa preveda l'erogazione di prestazioni anche se non in possesso della residenza anagrafica.

Eventuali ulteriori specifici requisiti che devono essere posseduti dai cittadini per poter richiedere le prestazioni sono previsti negli atti che regolano le diverse prestazioni.

I cittadini non possono fruire di agevolazioni nel caso in cui, chiedendo l'erogazione di un servizio/prestazione, non presentino la certificazione ISEE e ogni altra documentazione richiesta.

Art. 3 Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al loro costo

Oltre alle prestazioni a carico delle finanze pubbliche è prevista la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

Le prestazioni oggetto del presente atto sono attivate con le risorse che ogni anno dovranno essere destinate salvo che la normativa identifichi le prestazioni come livelli essenziali la cui fruibilità non può essere subordinata alla disponibilità di risorse. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione, per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte.

Le tariffe dei servizi e i costi a carico degli utenti sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati criteri di priorità per gli interventi.

Art. 4 Periodo di validità della situazione economica dichiarata

Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) hanno validità sino al 15 gennaio successivo alla loro presentazione; durante la loro validità i cittadini possono presentarne una nuova, e dunque presentare il nuovo ISEE che ne deriva.

Gli effetti del nuovo ISEE decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione agli uffici comunali.

Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo di comunicarlo agli uffici comunali che erogano la prestazione, e di presentare un nuovo ISEE fondato sul nuovo nucleo, per rideterminare la prestazione. Gli effetti di tale nuovo ISEE decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione.

Se dalla mancata comunicazione della variazione del nucleo familiare derivassero improprie prestazioni agevolate, perché sono proseguite sulla base della composizione del precedente nucleo, esse saranno considerate indebitamente percepite e quindi daranno luogo alle procedure previste dall'art. 6.

Le prestazioni connesse ai servizi educativi/asilo nido e ai servizi sociali strutturati in base all'anno scolastico, già richieste prima del 15 gennaio, proseguono sino alla loro scadenza naturale anche se successiva a tale data.

Qualora la prestazione sociale agevolata sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente" tale prestazione prosegue oltre la validità di tale ISEE, per un massimo di 4 mesi dalla data di scadenza dell'ISEE.

Art. 5 Situazioni particolari

a) Il richiedente non dispone ancora di una attestazione ISEE

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione ISEE. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall'ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta è irricevibile. L'erogazione della prestazione, con l'applicazione dell'eventuale agevolazione resta subordinata all'acquisizione da parte dei servizi dell'ISEE attestato, tramite il sistema informativo INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.

b) Rilevazione delle difformità

Qualora INPS e Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata, il cittadino, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/2013, può comunque presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con sue dichiarazioni che motivano le difformità. I servizi in tali casi richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino.

c) Presentazione di un ISEE provvisorio

Trascorsi 15 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU, qualora il cittadino non abbia ancora ricevuto l'attestazione ISEE, può presentare un'attestazione provvisoria dell'ISEE (ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013). Tale attestazione provvisoria è valida ai fini della erogazione della prestazione agevolata, che sarà aggiornata in seguito alla presentazione dell'ISEE definitivamente attestato.

Art. 6 Controlli sulle autocertificazioni

In applicazione di quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione potrà eseguire, anche a campione, i controlli sulle informazioni auto dichiarate dai richiedenti le prestazioni, avvalendosi:

- dei propri archivi e degli archivi di altri enti pubblici;
- della facoltà di richiedere accertamenti alla Polizia Locale ed alla Guardia di Finanza.

Nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, l'amministrazione adotterà nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della eventuale denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. L'amministrazione procederà inoltre a recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto, ed eventualmente a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, sarà avviata l'azione per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 7 Motivi di esclusione, revoca o sospensione dalla prestazione

Salvo che non sia diversamente disposto da altri provvedimenti, qualora il beneficiario delle prestazioni non adempia all'obbligo di compartecipazione al loro costo, il Comune, previa formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti riconosciuti;
- agisce nei modi opportuni per il recupero del credito, prevedendo anche forme di rateizzazione.

Art. 8 Deroche alla impossibilità di erogare prestazioni sociali agevolate

Qualora la condizione economica dei richiedenti fosse tale da prevedere l'impossibilità di erogare prestazioni sociali agevolate, ovvero di esonerare dall'obbligo di contribuzione al loro costo, e tuttavia fossero presenti nel nucleo condizioni di bisogno gravi e tali da rendere necessario attivare la prestazione, il Comune valuterà se:

- a) in deroga alle condizioni economiche, la prestazione o l'esonero dalla contribuzione possa essere erogata con provvedimento motivato in base ad una relazione dei servizi sociali;

oppure se

- b) la prestazione potrà essere erogata e l'esonero dalla contribuzione applicabile, con una spesa dell'Amministrazione attivata a titolo di prestito, qualora una o più persone assumano obbligazione contrattuale verso l'Amministrazione a restituire quanto erogato.

Art. 9 Tipologie di ISEE da presentare per le diverse prestazioni

Il DPCM 159/2013 prevede che debbano essere presentate diverse tipologie di ISEE a seconda delle prestazioni richieste. Nella tabella allegata al presente atto si elencano le

tipologie di ISEE da presentare per ciascuna prestazione. Per le prestazioni non ricomprese nella tabella, si applicheranno le tipologie di ISEE applicate per prestazioni analoghe.

Art. 10 Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE

a) Estraneità affettiva ed economica

I cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate possono richiedere l'accertamento dell'estraneità affettiva ed economica delle persone ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dell'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), dell'art.8 comma 3 (Prestazioni per il diritto allo studio universitario) del DPCM 159/2013, che dovrebbero essere considerate per il calcolo dell'ISEE.

La richiesta di accertamento deve essere presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara gli elementi concreti per la verifica della effettiva estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici delle persone indicate.

I servizi sociali del Comune di Malnate, svolgeranno adeguata istruttoria in cui valuteranno gli elementi concreti forniti dalla dichiarazione del richiedente, la presenza di entrambi gli elementi affettivi ed economici della estraneità ed eventuali altri elementi già in possesso degli uffici per i soli casi già in carico ai servizi sociali dell'Ente.

Al termine dell'istruttoria, i servizi sociali provvederanno:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

I servizi sociali del Comune, per la valutazione della eventuale estraneità affettiva di cui al comma 1, si riservano di valutare la situazione di irreperibilità delle persone coinvolte con l'ausilio della Polizia Locale dei comuni interessati, nonché di interpellare le scuole, i servizi sanitari pubblici e il Medico di medicina generale ed altre eventuali agenzie del territorio utili ai fini della valutazione. I competenti servizi del Comune di Malnate, per la valutazione della eventuale estraneità economica di cui al comma 1, si riservano di chiedere al richiedente la produzione di documentazione relativa ai movimenti del conto corrente bancario o postale.

b) Condizione di abbandono del coniuge

La condizione di abbandono del coniuge, che è attestabile dai servizi sociali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e), del DPCM 159/2013 deve già essere accertata dai servizi quando il dichiarante, residente nel Comune di Malnate, richiede tale accertamento al fine della presentazione della DSU, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto che ha approvato il modello della nuova DSU (alle Istruzioni, Parte 2- DSU mini, Modulo MB1, paragrafo 1.1.1), lettera "e").

La stessa certificazione può essere rilasciata anche quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi), oppure quando sussistano situazioni anagrafiche e di stato civile certificate che accertino una nuova situazione di convivenza affettiva di uno dei coniugi.

A conclusione dell'istruttoria, i servizi sociali provvederanno:

- a) a dichiarare la sussistenza dell'abbandono del coniuge, ovvero,
- b) a dichiarare la non sussistenza dell'abbandono del coniuge ovvero,
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza dell'abbandono del coniuge.

L'istruttoria dei casi di cui al presente articolo deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con un provvedimento del responsabile del servizio sociale.

Art. 11 Redditi da non includere nel calcolo dell'ISEE

La normativa nazionale che definisce il modello di DSU (dichiarazione unica sostitutiva), dalla quale deriva l'ISEE, prevede che il dichiarante non debba indicare tra i redditi che concorrono a comporre il suo ISEE quei trattamenti assistenziali, anche consistenti in erogazioni monetarie, che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini della DSU, dovranno essere dichiarati i seguenti trattamenti assistenziali erogati dall'ente gestore dei servizi sociali:

- Tutti i contributi economici a contrasto della povertà
- Prestazioni economiche derivanti da borse lavoro.

Art.12 Procedure di reclamo e ricorso da parte dei cittadini

I cittadini possono presentare reclami conseguenti all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui al presente regolamento, avvalendosi degli strumenti previsti dalle norme di accesso agli atti e sulla trasparenza amministrativa, fatta salva la facoltà dei cittadini di far valere i propri diritti e interessi legittimi in sede giurisdizionale.

Art. 13 Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge con esplicito riferimento al DPCM 159/2013 e alle altre normative locali, regionali e nazionali di settore.

Art. 14 Abrogazione di precedenti disposizioni e regolamenti

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il "Regolamento per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per l'accesso ai servizi e alle prestazioni agevolate" approvato con D.C.C. n. 40 del 28.07.2003

Art. 15 Decorrenza dell'entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Amministrazione.

Allegato al "Regolamento applicativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"

TABELLA: Tipologie di ISEE da presentare per le diverse prestazioni

Interventi, Servizi e prestazioni	Tipo ISEE
Erogazione di contributi economici (per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze)) Prestazioni di assistenza domiciliare e servizi connessi/integrativi Agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale Attività ricreative e culturali e soggiorni climatici Concessione prestiti sull'onore Erogazione buoni spesa, buoni pasto Servizi residenziali notturni Servizi sociali diurni	ISEE ordinario (artt. 3,4,5 del d.p.c.m. 159/2013)
Erogazione contributi economici per integrazione rette delle Unità d'offerta sociosanitarie (R.S.A., R.S.D., C.S.S., C.D.D, C.D.I) Erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione Sostegno anziani: retta per assistenza residenziale	ISEE per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria (art. 6 del d.p.c.m. 159/2013)
Servizio assistenza domiciliare minori Comunità educative Asili nido, Micronidi e Centro prima infanzia Servizi integrativi e innovativi prima infanzia Scuole dell'infanzia Trasporto scolastico Mensa scolastica Servizi per anticipazione o prolungamento orario curricolare Erogazione buoni servizio per fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati Contributi per l'acquisto dei libri di testo e borse di studio a favore degli studenti Altro (centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari)	ISEE ordinario o nel caso di genitori non coniugati e non conviventi : ISEE per prestazioni rivolte ai minori (art. 7 del d.p.c.m. 159/2013)

Approvato dal CONSIGLIO comunale in seduta del 30/11/2015 con atto n. 58– esecutivo

f.to IL SINDACO
Samuele Astuti



f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Pietri

Il REGOLAMENTO è stata pubblicato all'Albo on-line dal 14 dicembre 2015 per 15 gg. consecutivi senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 29 dicembre 2015



f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Pietri